



## DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

**K1086\_2022\_006 DEL 20/07/2022**

**Oggetto:**

Affidamento a Poste Italiane S.p.A., ai sensi dell'art. 125 comma 1 lett. c) del D.Lgs. n. 50/2016, del servizio di postalizzazione degli Avvisi di accertamento e dei solleciti di pagamento di avvisi di accertamento emessi dal Servizio Gestione TARI, per un importo complessivo di € 600.900,00 (esente IVA art. 10 DPR 633/72).

**Impegno di spesa di € 600.900,00**

**CIG:93334541E6**



Il Dirigente del Servizio Gestione TARI Dr.ssa Paola Sabadin

**Premesso che:**

- con delibera n. 21 del 28/06/2022 il Consiglio Comunale ha approvato il bilancio di previsione 2022/2024;

**Dato atto che:**

- l'art. 32, comma 1, del vigente Regolamento TARI prevede che: *“Gli uffici tributari comunali, preposti alla gestione della TARI, procedono alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli, nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni e degli omessi versamenti, notificando al contribuente un apposito avviso motivato. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. Entro gli stessi termini devono essere contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie, a norma degli artt. 16 e 17, d.lgs. n. 472/1997”*;
- l'art. 1 c. 792 della legge 160 / 2019 stabilisce che l'emissione degli avvisi di accertamento emessi dagli enti locali diventano da subito titoli esecutivi;
- in merito alla notificazione degli avvisi di accertamento è costante l'orientamento giurisprudenziale delle Commissioni Tributarie, (tra le ultime, CTP Messina Sentenza n. 537 del 22.02.2021) nel ribadire che i soggetti privati, anche se in possesso delle licenze individuali speciali per atti giudiziari ai sensi della delibera AGCOM n. 77/18/CONS del 20 febbraio 2018, recante *“Approvazione del regolamento in materia di rilascio delle licenze per svolgere il servizio di notificazione a mezzo posta di atti giudiziari e comunicazioni connesse (legge 20 novembre 1982, n. 890) e di violazioni del codice della strada (articolo 201 del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285)”*, non hanno titolo per notificare direttamente, senza il tramite di POSTE ITALIANE, atti diversi da quelli per cui gli è stata rilasciata la licenza individuale speciale;
- tale orientamento conferma le pronunce giurisprudenziali della Corte di Cassazione (ex multibus, Cass. sez 6-5, ord. 23 agosto 2017, n. 20306; Cass. sez. 6-5, ord. 5 giugno 2017, n. 13956; Cass. sez. 6-5, ord. 30 settembre 2016, n. 19467; Cass. sez. 6-2, ord. 31 gennaio 2013, n. 2262; ordinanza n. 3932 del 17/2/2011: *“in tema di notificazione degli avvisi di accertamento, quando il legislatore prescrive, per l'esecuzione di una notificazione il ricorso alla raccomandata con avviso di ricevimento, non può che fare riferimento al cosiddetto servizio postale delle Poste Italiane, conseguentemente qualora tale adempimento sia affidato ad un'agenzia privata di recapito, esso non è conforme alla formalità prescritta dall'art. 140 c.p.c., e, pertanto, non è idoneo al perfezionamento del procedimento notificatorio”*. Tanto, in quanto l'incaricato di un servizio di posta privata non riveste, a differenza dell'agente del fornitore dei servizi di posta Universale (Poste Italiane Spa), la qualità di pubblico ufficiale, onde gli atti dal medesimo redatti non godono di alcuna presunzione di veridicità fino a querela del falso);
- Per l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (AGCOM), in Italia il servizio postale universale è affidato a Poste Italiane fino al 2026. Sull'affidamento il Ministero dello sviluppo economico effettua, ogni cinque anni, un controllo che viene svolto sulla base di un'analisi predisposta dall'Autorità. Nel 2016 l'Autorità ha concluso l'analisi relativa al primo quinquennio, verificando positivamente la conformità del servizio svolto alle garanzie di continuità e qualità e che fosse assicurata la rispondenza ai criteri di riduzione dei costi e di redditività degli investimenti previsti dal Contratto di Programma, stipulato tra il ministero dello sviluppo economico e Poste Italiane;
- proprio in merito ai servizi postali e alla recente evoluzione normativa dettata dall'entrata in vigore della legge 4/8/2017 n. 124, afferente al mercato e la concorrenza, va tenuto presente l'attuale orientamento giurisprudenziale, e precisamente:



- Ordinanza della Corte di Cassazione n. 23887 dell'11/10/2017, che in relazione a specifico contenzioso tributario ha, evidenziato, tra l'altro, quanto segue:

*il consolidato indirizzo espresso dalla giurisprudenza di questa Corte, che ha chiarito che l'art. 4, 1° comma lett. a) del D. Lgs. 22 luglio 1999 n. 261, emanato in attuazione della direttiva 97/67/CE, che ha liberalizzato i servizi postali, stabilisce pur sempre che, per esigenze di ordine pubblico, sono affidati in via esclusiva al fornitore del servizio universale, (cioè a Poste Italiane S.p.A.) i servizi inerenti le notificazioni a mezzo posta e di comunicazioni a mezzo posta connesse con la notificazione di atti giudiziari di cui alla L. 20.11.1982 n. 890 e successive modificazioni. Tra questi vanno, dunque, annoverate le notificazioni a mezzo posta degli atti tributari sostanziali e processuali (tra le molte, Cass. sez. 6-5, ord. 19 dicembre 2014, n. 27021; Cass. sez. 6-5, ord. 23 marzo 2014, n. 5873; Cass. sez. 5, 17 febbraio 2011, n. 3932; Cass. sez. 5, 7 maggio 2008, n. 11095). Le stesse Sezioni Unite di questa Corte (Cass. n. 13452 e n. 13453 del 29 maggio 2017), hanno ancora, in generale, rimarcato l'esclusiva in capo a Poste Italiane S.p.A., quale fornitore del servizio postale universale, dei servizi inerenti le notificazioni a mezzo posta e di comunicazioni a mezzo posta connesse con la notificazione di atti giudiziari di cui alla L. 20.11.1982 n. 890 e successive modificazioni.*

- in conformità a tutto quanto espresso innanzi, nell'interesse dell'Amministrazione comunale, risulta necessario porre in essere correttamente il relativo procedimento amministrativo atto a garantire la validità della notifica degli atti tributari, per evitare controversie afferenti la titolarità di chi ha proceduto alla notificazione delle raccomandate A/R, con conseguente perdita delle posizioni tributarie oltre che la soccombenza delle spese di giudizio con notevole danno economico per l'Ente;
- trattandosi di attività istituzionale indispensabile e prioritaria, si ravvisa la necessità di ricorrere, per l'acquisizione del servizio di postalizzazione delle raccomandate con avviso di ricevimento, alla procedura negoziata senza previa indizione di gara, di cui all'art.125, co.1 lett c) del D. Lgs. 50/2016, ricorrendo le condizioni di natura tecnica (ed in questo caso giuridica), ivi previste, per le quali il contratto può essere affidato unicamente ad un operatore economico determinato, che nel caso di specie è Poste Italiane Spa;

#### **Considerato che:**

- si dovrà quindi procedere alla postalizzazione:
  - di circa 163 mila avvisi di accertamento per i quali si stima, sulla base delle precedenti spedizioni, un costo medio di € 3.30;
  - di circa 30 mila solleciti di pagamento per avvisi di accertamento esecutivi, ai sensi del comma 795, art. 1 della L. 160/2019, ad un costo presuntivo di € 2,10;
- i costi suddetti sono stati stimati sulla base delle tariffe pubblicate da Poste Italiane spa, quale fornitore del servizio postale universale dei servizi inerenti le notificazioni a mezzo posta e pertanto possono subire variazioni sulla base del peso e della destinazione dell'atto;
- che per i servizi a monte e a valle del recapito è stata aggiudicata, con determina n. 2 del 05/11/2021, una procedura di accordo quadro alla società Selecta Industrial Operations S.p.a.;
- non sono previsti rischi interferenziali per cui occorra redigere il DUVRI, e pertanto gli oneri della sicurezza sono pari a zero;

#### **Precisato che:**

- il presente affidamento utilizzerà un contratto S.M.A. "In nome proprio, pagamento anticipato/contestuale" da stipulare per la spedizione degli atti;

#### **Dato atto, altresì, che:**

- ai sensi degli artt. 5 e 6 della Legge n. 241/90, l'istruttoria necessaria ai fini dell'adozione del presente provvedimento è stata espletata dalla stessa dirigenza che l'adotta e dalla dott.ssa Natalia Ingenito;



- ai sensi dell'art. 6-bis della Legge 7 agosto 1990, n. 241, non si rinviene nel presente provvedimento una situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, che imporrebbe dovere di astensione in capo al responsabile del procedimento competente all'adozione dell'atto medesimo; tanto, in ottemperanza, altresì, al disposto di cui all'art. 6 del "Codice di comportamento dei dipendenti pubblici", adottato con D.P.R. n. 62/2013;
- la spesa complessiva di € 600.900,00, IVA esente, trova copertura sul capitolo di Bilancio 107160/2 "ATTIVITA' DI POSTALIZZAZIONE E SPESE DI NOTIFICA ATTI TRIBUTARI - SERVIZIO GESTIONE IUC (TARI A STRALCIO TARES/TARSU)" -Missione 1 - Programma 4 - Codice Bilancio 01.04-1.03.02.16.002 bilancio 2022;

**Visti:**

- il Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n.50, ed in particolare il comma 2 dell'art.32, il quale prevede che, prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretino o determinino di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici, e delle offerte;
- il D.lgs. 267/2000 ed in particolare gli artt. 107 comma 2, 183 e 192;
- l'art. 4 comma 2 del D.lgs. 165/2001;
- l'art. 9 comma 1 lett. a) punto 2) del D.L. 78/2009;
- Le Linee guida ANAC 3-4/2016;
- il Regolamento di Contabilità;
- la DGC 146/2016 recante le modalità e le procedure per la stipula dei contratti;
- il testo coordinato del regolamento della TARI per l'annualità 2020 approvato con deliberazione consiliare n. 16 del 29/09/2020;

**Verificata:**

- la regolarità e la correttezza dell'attività amministrativa, ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs.167/2000 e dell'art.13 comma 1 lett. B del vigente Regolamento sul sistema dei controlli interni;

**Atteso che:**

- in relazione alla procedura da attivare è stato richiesto all'A.N.A.C. il codice CIG riportato in oggetto;

**Dato atto che** le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento,

**DETERMINA**

Di **affidare** a Poste Italiane Spa, con sede in Roma - Viale Europa 190 CAP 00144 – Codice Fiscale 97103880585 - Partita IVA 01114601006, la notifica con raccomandata A/R di circa 163.000 avvisi di accertamento e circa 30 mila solleciti di pagamento di avvisi di accertamento esecutivi;

**Stabilire che:**

- per la spedizione dei suddetti atti verrà utilizzata l'autorizzazione S.M.A. "In nome proprio, pagamento anticipato/contestuale", da stipulare con Poste Italiane spa di cui all'allegata bozza di contratto;
- l'appaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010 e s.m.i.;

**Impegnare** la spesa per un importo totale di €600.900,00, IVA esente sul capitolo 107160/2 "ATTIVITA' DI POSTALIZZAZIONE E SPESE DI NOTIFICA ATTI TRIBUTARI - SERVIZIO GESTIONE IUC (TARI A



STRALCIO TARES/TARSU) - Missione 1 - Programma 4 - Codice Bilancio 01.04-1.03.02.16.002 - bilancio 2022;

**Dare atto** dell'accertamento preventivo di cui al comma 8 art. 183 del D.lgs. 267/2000, così come coordinato ed integrato dal D.lgs. 118/2011 e dal D.lgs. 126/2014, sul capitolo 107160/2;

**Trasmettere** il presente atto al Ragioniere Generale per i conseguenziali adempimenti;

**Attestare**, ai sensi della nota del Direttore Generale PG/2021/633269 del 30/08/2021, che la presente determinazione non contiene dati personali.

Allegati facenti parte integrante del presente atto:

- Dure Poste Italiane S.p.a
- Bozza del contratto sma

Il Funzionario  
Dott.ssa Natalia Ingenito

Sottoscritta digitalmente dal Dirigente Servizio Gestione TARI  
**Dott.ssa Paola Sabadin**

*La firma in formato digitale è stata apposta sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 7/3/2005 n. 82 e s.m.i. (CAD). La presente disposizione è conservata in originale negli archivi informatici del Comune di Napoli ai sensi dell'art. 22 del D.lgs. 82/2005.*